

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2023

	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
	INDICE	
	CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
Art. 2	<i>Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche</i>	
Art. 3	<i>Sottoprodotti</i>	
Art. 4	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	
	CAPO II – PRESUPPOSTI	
Art. 5	<i>Presupposto oggettivo</i>	
Art. 6	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 7	<i>Soggetto passivo</i>	
Art. 8	<i>Locali soggetti al tributo</i>	
Art. 9	<i>Aree scoperte soggette al tributo</i>	
Art. 10	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo (esclusione per inidoneità a produrre rifiuti)</i>	
Art. 11	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	
Art. 12	<i>Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti</i>	
Art. 13	<i>Superfici</i>	
Art. 14	<i>Scuole statali</i>	
Art. 15	<i>Multiproprietà e centri commerciali integrati</i>	
Art. 16	<i>Pluralità di attività</i>	
	CAPO III – TARIFFE	
Art. 17	<i>Costo di gestione</i>	
Art. 18	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 19	<i>Piano Finanziario</i>	
Art. 20	<i>Articolazione della tariffa</i>	
Art. 21	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>	
Art. 22	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
Art. 24	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 25	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>	
	CAPO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Art. 28	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 29	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>	
Art. 30	<i>Riduzioni per la raccolta differenziata</i>	

<i>Art. 31</i>	<i>Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Esenzioni e agevolazioni</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	
	CAPO V – RISCOSSIONE – DICHIARAZIONI – NORME FINALI	
<i>Art. 37</i>	<i>Riscossione e versamento</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<i>Art. 38bis</i>	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Notificazione</i>	
<i>Art. 43</i>	<i>Sanzioni e interessi</i>	
<i>Art. 44</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	
<i>Art. 45</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 46</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 47</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<i>Art. 48</i>	<i>Efficacia delle deliberazioni</i>	
<i>Art. 49</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 50</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 51</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
<i>Art. 52</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	
<i>Art. 53</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento servizio di igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani ARO Ba 4, approvato con Delibera ARO n. 2 del 12 dicembre 2014, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d e e.

Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinqes del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come le mense, gli uffici ed i magazzini non collegati funzionalmente ed esclusivamente ai reparti di produzione ove si generano rifiuti speciali.

5. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti);
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del predetto decreto legislativo.
5. Il recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore avviarli a recupero e/o smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono entro il 31 gennaio successivo all'anno di imposta:
 - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile ed amministrativa relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito sono altresì esclusi dal pagamento del tributo i magazzini e depositi di stoccaggio di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di detti rifiuti. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).
6. È vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

ART. 2

RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani da avviare a recupero, effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo quanto previsto dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006.
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, devono comunicarlo al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria (quota variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al Comune che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. I comuni provvedono, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.
2. Per l'anno 2021, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al comma 2) improrogabilmente entro il 31 Maggio;
3. La comunicazione di cui sopra ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3
SOTTOPRODOTTI

1. Ai sensi dell'articolo 184 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono esclusi dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, come di seguito definiti, e pertanto la disciplina impositiva TARI non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze od oggetti sono prodotti.
2. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
3. Il produttore dei sottoprodotti deve uniformarsi, per talune tipologie di sottoprodotto, ai criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
4. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiali e di gestirli come sopra specificato, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica dei prodotti e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere. Diversamente, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per il recupero; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.

ART. 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Le superfici che producono sostanze non rifiuto non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il Comune si riserva di richiedere e di verificare.

CAPO II - PRESUPPOSTI

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, posti nel territorio del Comune di SANTERAMO IN COLLE, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Definizioni:
 - a) locali: strutture stabilmente infisse o solo posate al suolo, coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett. a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i parcheggi scoperti;
 - c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o urbano derivante da utenze non domestiche, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. È pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e/o professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.
6. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
7. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione¹, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

¹ Cass. 27 settembre 2007 nr 20359

ART. 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Per gli immobili siti a cavallo tra due comuni il tributo spetta al Comune sul quale l'immobile insiste prevalentemente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diverse intese tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 7
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo TARI è colui che possiede (esercita sul bene potere connessi al suo godimento) o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
2. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), di una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione o possesso abusivo.
3. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa, e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 8
LOCALI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Tuttavia, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono oggetto di imposizione i seguenti locali:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda², anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori dei fabbricati rurali ed agriturismo;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;

² Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni), B&B, locande, ristoranti, trattorie, sala ricevimenti, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali³;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, gas).
 4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 5. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART. 9

AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le seguenti superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, magazzini, uffici nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, corrispondente all'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza, la superficie convenzionale di 20 mq per colonnina di erogazione, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali (ad esempio l'area per il cambio di olio), aree dove insistono impianti di lavaggio automezzi o intercluse da stabile recinzione, aree destinate visibilmente all'uscita e all'entrata dei veicoli dall'area di servizio;

³ Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani;
- Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
- I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
- Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

ART. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO (ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI)

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Per utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a

- condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
2. L'esclusione dalla tariffa sarà riconosciuta a condizione che sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e che sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 3. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 8.

ART. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI E AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI RIFIUTI

1. Il Comune con apposita delibera provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

ART. 13
SUPERFICI

1. Per la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000, con le modalità di comunicazione che riterrà più idonee.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che

non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.

4. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
6. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadro inferiore.
8. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

ART. 14 SCUOLE STATALI

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

ART. 15 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8.

ART. 16 PLURALITÀ DI ATTIVITÀ

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie

- esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
- Superfici utilizzate in comune “complementari”: ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’intero sussiste un addebito solidale.

CAPO XI - TARIFFE

ART. 17 COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 18 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 652, legge n. 147 del 27/12/2013, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è

adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 19 **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 20 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 21

PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. L'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

ART. 22

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. La quota variabile non si applica alle pertinenze dell'utenza domestica, fermo restando l'applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 23

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, anche di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di uno.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione.

ART. 24

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 25

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversificata secondo la destinazione d'uso delle rispettive superfici (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni disciplinate negli articoli che seguono; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

CAPO XII - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 28
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Per le utenze domestiche, nel numero dei componenti il nucleo familiare non si considerano i figli frequentanti corsi di studio universitari, o equipollenti, in altro comune d'Italia, nonché i lavoratori in altro comune d'Italia sito ad una distanza minima pari o superiore a 250 km, purché in entrambi i casi abbiano sottoscritto un contratto di locazione per almeno 11 mesi nell'anno solare. Al fine dell'esclusione dal numero dei componenti, è necessario che venga prodotta all'Ufficio Tributi copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e di certificazione di iscrizione all'Ateneo di appartenenza o di certificazione che attesti l'esistenza del rapporto di lavoro.
3. Con apposito Regolamento potranno essere concesse agevolazioni sotto forma di "baratto amministrativo" di cui all'art. 24 L.164/2014.
4. Il tributo è dovuto in misura ridotta del 50% nella parte variabile per le utenze al di fuori dell'abitato (case sparse) con una frequenza di ritiro rifiuti inferiore rispetto a quella del centro abitato.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, ovvero in caso di irregolarità nei pagamenti del tributo Tari delle annualità precedenti a quello per cui si chiede il beneficio;

ART. 29
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo è ridotto nella parte fissa e nella parte variabile nei casi e nelle misure sotto indicati:
 - a) Riduzione del 50% per 24 mesi per gli esercizi commerciali che dismettono in via permanente i VIDEO POKER, VLT, AWP, New Slot. A tal fine, è necessario presentare presso l'Ufficio Tributi una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare dell'esercizio o dal suo rappresentante legale, corredata delle attestazioni d'installazione e disinstallazione dei suddetti apparecchi da parte dei concessionari.
 - b) Riduzione del 50% per i primi 24 mesi d'attività, per i nuovi insediamenti produttivi presso la zona PIP.
 - c) Riduzione del 100% per i primi 24 mesi d'attività, per i nuovi pubblici esercizi, attività commerciali e botteghe artigianali situati nel Nucleo Antico, su via Roma e via Netti.
 - d) Riduzione del 100% per i primi 12 mesi di attività per i nuovi pubblici esercizi, attività commerciali e botteghe artigianali gestiti da persone con meno di 36 anni.
 - e) Riduzione del 30% per i locali destinati ad attività d'impresa ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso.
3. Le agevolazioni di cui al punto 1 lettere a), b), c), d) sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per particolari situazioni il Consiglio comunale può, entro i termini di legge, stabilire ulteriori riduzioni e/o agevolazioni. Tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa.

ART. 30
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per le utenze domestiche che dichiarino con apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo del composter fornito dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio, è prevista la riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013. L'Amministrazione Comunale verifica l'effettivo e corretto svolgimento della pratica del compostaggio, in base ai criteri che verranno stabiliti con apposito Regolamento. Per le richieste pervenute entro il 30 giugno la riduzione si applica dal secondo semestre dell'anno in corso, mentre per quelle pervenute dopo tale data si applica a partire dall'anno successivo. Qualora l'Amministrazione, in sede di verifica, riscontri il mancato utilizzo della modalità dichiarata con la apposita comunicazione suddetta, provvederà a disporre la revoca dello sconto applicato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica e al recupero delle somme dovute.
2. Al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche, nonché delle utenze non domestiche, che si avvalgono del gestore del servizio pubblico, presso il centro comunale di raccolta, è prevista

- una riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa che tenga conto della quantità e qualità di rifiuti urbani conferiti secondo quanto stabilito nell'allegato C2 del presente Regolamento
3. A tal fine viene istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale:
 - l'utenza domestica dovrà conferire i propri rifiuti, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", opportunamente differenziati per tipologia merceologica ed identificandosi con la tessera sanitaria.
 - le utenze non domestiche dovranno conferire i propri rifiuti urbani, laddove abbiano scelto di avvalersi del servizio pubblico, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", opportunamente differenziati per tipologia merceologica ed identificandosi con apposito badge o tessera sanitaria del rappresentante legale.
 4. La riduzione è concessa:
 - a) alle utenze domestiche, al raggiungimento, entro il 31/12 di ogni anno di un punteggio minimo di 250 punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5%. Per ogni 250 punti eccedenti a quelli minimi raggiunti al 31/12 del medesimo anno verrà applicata una riduzione ulteriore del 5%. La riduzione massima annua non può superare il 15% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza;
 - b) alle utenze non domestiche, classificate nelle 31 categorie di cui all'Allegato B, al raggiungimento entro il 31/12 di ogni anno del punteggio minimo riportato nell'Allegato C1, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5% e di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui al medesimo Allegato. La riduzione massima annua non può superare il 15% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza
 5. Il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione del punteggio che darà diritto alla riduzione della parte variabile della TARI riferita all'anno successivo a quello in cui sono stati accumulati i punti. Il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati. L'Ufficio Ambiente provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i dati relativi alle percentuali di riduzione all'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarle dalla parte variabile della Tari dovuta. La decurtazione da applicare sarà contabilizzata entro i termini di invio ai contribuenti del saldo per l'anno successivo di riferimento.

ART. 31

RIDUZIONI PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Alle utenze non domestiche, in particolare agli esercenti di cui alle categorie 7, 22, 23 e 24 di cui all'allegato A del presente Regolamento e distributori che aderiranno al progetto "Vuoto a Rendere", di cui al D.M. 3 luglio 2017, n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", si applica una riduzione che comunque non può superare il 30% della parte variabile.

Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.
2. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%. La riduzione sarà riconosciuta su domanda degli interessati, debitamente documentata del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell'ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come dalle lettere

seguenti:

- a) La cessione deve avvenire, a favore di Enti pubblici nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 04 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
- b) Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - rimanenze di attività promozionali;
 - prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
- c) L'abbattimento tariffario di cui al presente comma è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo). In ogni caso l'abbattimento non può superare l'importo massimo di € 200,00. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Servizio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli Enti di cui al presente articolo, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatari. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare l'istruttoria sulle istanze presentate e a trasmettere i dati agli aventi diritto della riduzione prevista.

ART. 32

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%, per il periodo in cui si è protratta l'interruzione del servizio.

ART. 33

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno due (2) anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione dell'operatore privato da presentare tramite PEC al Comune. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico alla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo, almeno trenta (30) giorni dalla scadenza, formalmente tramite PEC al Comune, con effetti a decorrere dalla comunicazione, fatta salva ogni specifica pattuizione con il soggetto Gestore della raccolta per l'organizzazione del servizio conseguente al rientro del conferimento al servizio pubblico.

ART. 34
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. A tale scopo, il contribuente è tenuto ad indicare nella denuncia di inizio attività ovvero in quella di variazione, le superfici esenti dalla tassa, precisandone la destinazione d'uso.
L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo sulle aree operative e sulla parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove non vi è produzione di rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Industrie alimentari	30
Industrie tessili e dell'abbigliamento	40
Industria del legno-prodotti in legno	50
Stampa ed editoria	50
Officine meccaniche e gommisti	50
Botteghe artigiane	50
Lavanderia	40

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc), nonché le superfici, attestate tramite tecnico abilitato, di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie (rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi distinti per codici CER, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, sottoprodotti).
 - b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento o avvio a recupero presso imprese a ciò abilitate (contratti vigenti, formulari, MUD e altra documentazione di legge).
 - c) nel caso dei magazzini, adeguatamente documentare che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicata alcuna riduzione.

ART. 35
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Alle seguenti fattispecie si applicano le esenzioni e agevolazioni nelle misure ivi indicate:
 - a. 100% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente, da pensione o lavoro autonomo che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione non superiore a €. 3.000,00. I soggetti che dichiarano un ISEE pari a zero, devono presentare a pena di inammissibilità una dichiarazione integrativa, come da apposito modello predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare;
 - b. 60% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente o pensione che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione compreso tra €. 3.000,01 e 5.000,00;
 - c. 40% per le utenze domestiche con reddito da lavoro dipendente o pensione che abbiano un valore ISEE dell'anno di imposizione compreso tra €. 5.000,01 e 7.500,00;
2. Ai fini del riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni di cui al comma 1, l'utenza domestica deve dimostrare il possesso delle seguenti condizioni:
 - il possesso/detenzione, da parte dell'intero nucleo familiare della sola abitazione principale di categoria catastale A, ed eventuali pertinenze C2, C6 e C7 (una per categoria), con esclusione delle categorie A1, A8, A9, A10, oggetto della tariffa (vanno considerate nel computo anche gli immobili detenuti in stato estero). Nessun componente del nucleo familiare, incluso i coabitanti, altresì, deve essere titolare di quote di diritti di proprietà e/o usufrutto su beni immobili, diversi da quella oggetto della tariffa, il cui valore riferito complessivamente alle proprie quote sia superiore a 180,00 euro di rendita catastale;
 - giacenza media del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiori ad € 20.000.
 - essere in regola con il pagamento del tributo Tari delle annualità precedenti a quello per cui si chiede il beneficio;
3. Per le utenze occupate da due o più nuclei familiari i valori soglia dei punti 1 e 2 sono determinati dalla somma dei valori di tutti i nuclei familiari.
4. Si applica, altresì l'esenzione totale ai locali, diversi dalle abitazioni principali, utilizzati come sede per le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritti nell'apposito Albo Regionale.
5. Le esenzioni e le agevolazioni, di cui al presente articolo, saranno riconosciute annualmente, previa presentazione della specifica istanza di ammissione entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno di imposizione per le utenze già esistenti ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione per le nuove utenze. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
6. Sono altresì esenti dalla Tari i locali ed aree scoperte adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
7. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 1 e 4 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 36
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni tra loro, e tra queste e le riduzioni. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.
2. Per le utenze non domestiche qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
3. Per le utenze domestiche la somma delle riduzioni non può superare la soglia del 40% del tributo dovuto. Nel caso in cui alla stessa utenza si rendessero applicabili contemporaneamente riduzioni e

agevolazioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

CAPO - RISCOSSIONE– DICHIARAZIONI – NORME FINALI

ART. 37

RISCOSSIONE E VERSAMENTO

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti almeno una volta all'anno di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo TEFA, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. L'avviso di pagamento conterrà tre rate, di cui la prima sarà relativa alla liquidazione del saldo della TARI riferita all'anno precedente, mentre le restanti due rate – con cadenza semestrale – saranno emesse con riferimento all'anno in corso e liquidate sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente e varranno come anticipazione dell'importo dovuto per l'anno in corso.
3. Per il solo anno 2023, l'avviso di pagamento conterrà solo le due rate di acconto.
4. È fatta salva la possibilità per il Comune, in accordo con l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA), di prevedere una maggiore frequenza di invio dell'avviso di pagamento, comunque non superiore al bimestre.
5. L'avviso di pagamento riporta anche i contenuti prescritti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), approvato da ARERA con la Delibera n. 444/2019/R/rif e s.m.i., ovvero rinvia alla apposita sezione del sito internet istituzionale in cui sono riportate le predette informazioni.
6. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento inviato dal Comune. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
7. Il Comune è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita dell'avviso di pagamento. Qualora sia prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune per l'utilizzo di detta modalità.
8. Il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
9. Il contribuente, in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, è tenuto a contattare il competente Ufficio TARI del Comune.
10. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

ART. 38

DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.13- del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.13 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online (se attivato). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
 4. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Comune rinvia alla apposita sezione del sito internet istituzionale in cui sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle

strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere anche fornite su richiesta dell'utente in copia cartacea.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o di cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3 (90 giorni).
In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della Tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine suddetto di 90 giorni, essa ha effetto dalla data di presentazione.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3 (90 giorni), ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui

all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ARTICOLO 38 bis
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI
ADDEBITATI

1. Il soggetto passivo, intestatario dell'utenza, può inviare al Comune segnalazioni che, a seconda del contenuto, vengono classificate in:
 - a) reclami scritti;
 - b) richieste scritte di informazioni
 - c) richieste di rettifica degli importi addebitati.

La modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati è messa a disposizione degli utenti sul sito internet del Comune e presso gli sportelli e contiene i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 1.
 2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare il reclamo scritto ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare la modulistica messa a disposizione dal Comune purché la segnalazione contenga gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
 3. Gli operatori del Comune addetti al servizio telefonico o allo sportello indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
 4. Il Comune, nella risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati pervenuti dagli utenti, deve riportare il seguente contenuto essenziale:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 5. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi essenziali appena indicati, la risposta data dal Comune deve riportare anche:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 6. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta data dal Comune deve essere riportato, oltre agli elementi essenziali, anche l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 7. Le risposte alle segnalazioni di cui ai commi precedenti sono inviate dal Comune entro tempi congrui. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

8. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

ART. 39
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La somma di recupero da parte del contribuente può derivare da:
 - Un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione del tributo;
 - Comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Ulteriori riscontri oggettivi.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
5. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 40
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo.

ART. 41
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART.42 NOTIFICAZIONE

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi del messo comunale appositamente nominato, o dell'ufficiale giudiziario secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive, il Comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della L. 296/2006.

ART. 43 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La sanzione è ridotta nei casi in cui il contribuente si avvalga del c.d. ravvedimento operoso, secondo la normativa vigente o lo specifico regolamento comunale, se esistente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
5. Gli interessi saranno applicati ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate comunale.

ART. 44

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 45

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle entrate comunali.

ART. 46

IMPORTI MINIMI

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della TARI, con esclusione del tributo giornaliero è pari ad € 12,00.
2. Il limite di cui al comma precedente preclude la proposizione di un'istanza di rimborso.

ART. 47

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate indicate negli avvisi di pagamento nelle seguenti ipotesi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, AGER Puglia;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative, indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune.
 6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

ART. 48

EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti del tributo acquistano efficacia al soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione obbligatori vigenti.

ART. 49

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

ART. 50

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 51

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

ART. 52

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 53

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

(Allegato L quater, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>		
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>

	<i>Legno, diverso da quello di</i>	200138
	<i>cui alla voce 200137*</i>	
-----	-----	-----
--		
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
--		
	<i>Metallo</i>	200140
-----	-----	-----
--		
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali</i>	150105
	<i>compositi</i>	
-----	-----	-----
--		
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali</i>	150106
	<i>misti</i>	
-----	-----	-----
--		
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
--		
	<i>Vetro</i>	200102
-----	-----	-----
--		
	<i>Imballaggi in materia</i>	150109
	<i>tessile</i>	
TESSILE		
--		
	<i>Abbigliamento</i>	200110
--		
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
-----	-----	-----
--		
TONER	<i>Toner per stampa esauriti</i>	080318
	<i>diversi da quelli di cui</i>	

	<i>alla voce 080317*</i>	
--	----- ----- -----	
	<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i> <i>200307</i>
	----- ----- -----	
--		
	<i>VERNICI, INCHIOSTRI,</i>	<i>Vernici, inchiostri,</i>
	<i>ADESIVI E RESINE</i>	<i>adesivi e resine diversi da</i> <i>200128</i>
	<i>quelli di cui alla voce</i>	
	<i>200127</i>	
	----- ----- -----	
--		
	<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da</i> <i>200130</i>
	<i>quelli di cui alla voce</i>	
	<i>200129*</i>	
	----- ----- -----	
--		
	<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non</i> <i>200203</i>
	<i>biodegradabili</i>	
	----- ----- -----	
--		
	<i>RIFIUTI URBANI</i>	<i>Rifiuti urbani</i> <i>200301</i>
	<i>INDIFFERENZIATI</i>	<i>indifferenziati</i>
	----- ----- -----	
--		

Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA'
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

COD.	ATTIVITÀ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO C 1

Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA – UTENZE NON DOMESTICHE

Nella tabella seguente vengono riportati i punteggi minimi per la richiesta di riduzione del tributo per ogni tipologia di utenza

COD.	ATTIVITÀ	Punteggi minimi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250
2	Cinematografi e teatri	250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	750
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	500
5	Stabilimenti balneari	250
6	Esposizioni, autosaloni	750
7	Alberghi con ristorante	2.250
8	Alberghi senza ristorante	750
9	Case di cura e riposo	1.250
10	Ospedale	2.250
11	Uffici, agenzie	250
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	750
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	250
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	250
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	250
16	Banchi di mercato beni durevoli	250
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	250
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	500
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.750
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	250
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.000
23	Mense, birrerie, amburgherie	750
24	Bar, caffè, pasticceria	1.500
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.500
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	500
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.500

28	Ipermercati di generi misti	2.500
29	Banchi di mercato genere alimentari	250
30	Discoteche, night-club	2.500
32	B & B, Affittacamere, Case vacanza (ricettività extra alberghiera)	500

ALLEGATO C2

Regolamento TARI approvato con Delib. di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021

Nella seguente tabella vengono riportati i punteggi attribuiti in funzione dei Kg o dei pezzi conferiti a seconda della tipologia di rifiuto conferita.

N.B. – Per poter essere conferiti al centro di raccolta comunale e avere diritto alla riduzione, i rifiuti, prima del loro conferimento, devono essere suddivisi in base alla composizione merceologica. Per particolari residuali categorie di rifiuto per le quali è palese la difficoltà si suddividere adeguatamente le tipologie merceologiche, il conferimento è consentito e non verrà applicata alcuna riduzione.

DESCRIZIONE	CER	PUNTEGGIO	NOTE
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* UTENZA DOMESTICA	160216	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Imballaggi in cartone	150101	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 20 KG)	Solo esclusivamente contenitori in cartone
Imballaggi in plastica	150102	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	Solo esclusivamente contenitori in plastica
Imballaggi in legno e Legno	150103 200138	1 PUNTO OGNI 10 KG	
Imballaggi in metallo e ferro/acciaio	150104 170405 200140	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	
Imballaggi in vetro	150107	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 10 KG)	Solo esclusivamente contenitori in vetro
Pneumatici fuori uso UTENZA DOMESTICA Solo pneumatici di biciclette, macchine civili: no furgoni, trattori, tir ecc	160103	1 PUNTO OGNI 10 KG SOLO SE SMONTATE DA CERCHIONE ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione o del locale dove presta la propria	170904	1 PUNTO OGNI 10 KG	UTENZA DOMESTICA può conferire nel limite massimo annuo di: per un massimo di mc 0,5 (650 Kg)

attività)			
Rifiuti di carta e cartone	200101	1 PUNTO OGNI KG (CONSEGNA MINIMA 20 KG)	Rifiuti diversi dagli imballaggi in cartone
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio sorgenti luminose	200121*	1 PUNTO OGNI KG	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso per lo scambio di temperatura, contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, etc) UTENZA DOMESTICA	200123*	1 PUNTO OGNI 5 KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di grandi dimensioni, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ecc)	200135*	1 PUNTO OGNI KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	UTENZA NON DOMESTICA NESSUN PUNTO
<ul style="list-style-type: none"> • Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso con schermi di superficie superiore a 100 cm² quali TV, monitor, etc; • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (cellulari, router, stampanti, computer, etc) • Apparecchiature di piccole dimensioni (aspirapolvere, ferri da stiro, rasoi elettrici, videocamere, giocattoli elettrici, etc) 	200135* 200136	1 PUNTO OGNI KG SOLO PER APPARECCHI INTEGRI ALTRIMENTI PUNTI 0	
Olii e grassi esausti commestibili	200125	1 PUNTO OGNI KG	
Olii e grassi minerali esausti diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (provenienti da utenze domestiche)	200127*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Medicinali citotossici e citostatici (solo il medicinale privo dell'imballaggio)	200131*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Batterie ed accumulatori	200133*	1 PUNTO OGNI KG	UTENZA NON DOMESTICA non può conferire
Rifiuti plastici ingombranti	200307	2 PUNTI OGNI 50 KG	
Ingombranti misti	200307	2 PUNTI OGNI 50 KG	
Abiti, tessuti e accessori	200111	1 PUNTO OGNI 5 KG	
Sfalci e potature	200201	2 PUNTI OGNI 50 KG	
Ingombranti metallici	200140	1 PUNTO OGNI 5 KG	